



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio AulettaMembro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato da Confindustria di
concerto con Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 02/11/2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente era cointestataria con il marito di un conto corrente bancario a firme disgiunte, in essere dal 18.3.1996 presso l'intermediario resistente.

Il 28.4.2010, il figlio della ricorrente comunicava all'intermediario il decesso del padre, avvenuto il 17.12.2008. Lo stesso, per conto della madre, provvedeva a trasmettere alla banca, in pari data, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'esistenza di un testamento olografo - "valido e non impugnato", che designava quali eredi il coniuge superstite e i due figli - e l'assenza di altri che potessero "per legge, vantare diritti sull' eredità del de cuius". Evidenziando la facoltà della madre di disporre "a pieno titolo e per l'intero" del conto, concludeva chiedendo di conoscere il relativo saldo e l'emissione di un assegno circolare di pari importo per la successiva chiusura del rapporto.

Con nota del 5.5.2010 la ricorrente, lamentando l'assenza di notizie da parte della banca, comunicava di "necessitare urgentemente del saldo" del conto "entro e non oltre il 12.05 p.v. ... attesi gli impegni contratti a fronte del pagamento per l'acquisto di un



immobile e debitorie personali”. Nell’occasione, richiedeva inoltre copia del contratto di conto corrente.

Il 13.5.2010 la ricorrente emetteva un assegno bancario non trasferibile in favore di se stessa dell’importo di € 200 mila.

Con nota del 14.5.2010, l’intermediario rendeva noto di poter mettere a disposizione della cliente solo la metà delle somme giacenti sul conto. Ciò in relazione all’obbligo sullo stesso gravante, in qualità di sostituto di imposta, di verificare l’esecuzione da parte degli eredi “di tutti i passaggi successivi”.

La ricorrente, con nota del 17.5.2010, dichiarava di aver emesso il richiamato assegno bancario attesa l’assenza di riscontri da parte della banca. Precisava pure che, qualora l’assegno non fosse stato onorato, l’intermediario sarebbe stato ritenuto responsabile dell’inadempimento contrattuale derivante dall’impossibilità di onorare un contratto preliminare di compravendita immobiliare.

Il 20.5.2010 la ricorrente comunicava alla banca che l’assegno, versato nel giorno di emissione su un proprio conto corrente presso un altro intermediario, era risultato “insoluto ed impagato” con la causale “c/fermo per successione”. Al riguardo, specificava di aver ricevuto la nota della banca del 14.5.2010 solo successivamente all’emissione e al versamento del titolo. Sottolineava altresì di avere emesso altri assegni sull’altro conto per un importo pari a € 200 mila e di essere stata costretta a “richiamare” gli stessi “per evitare un protesto”, con il risultato “di aver dovuto dichiarare il proprio inadempimento al contratto preliminare di compravendita”. La ricorrente concludeva chiedendo all’intermediario “di corrispondere l’importo di € 200 mila, a titolo di risarcimento dei danni” subiti, “di svincolare il conto corrente” al centro della controversia, “di fornire copia del contratto” e, infine, “di comunicare tutte le segnalazioni inoltrate e/o da inoltrare ... a causa dell’illegittimo mancato pagamento dell’assegno”.

Col ricorso, la cliente ha esposto i fatti sopra riportati, puntualizzando che il saldo del conto era di € 187.778,85 alla data del decesso del coniuge (17.12.2008) e di € 212.398,61 al 13.5.2010. Ha altresì sottolineato di non aver ricevuto riscontro alle richieste volte a ricevere copia del contratto di conto corrente e a conoscere “il saldo effettivamente disponibile ricalcolato” al 17.12.2008. Ha inoltre dichiarato di poter “dimostrare dinanzi agli organi fiscali e giudiziari che il saldo del conto corrente è ad essa attribuibile, anche in relazione al regime di comunione legale dei beni tra i coniugi cointestari del conto corrente”. “Per mero scrupolo” la ricorrente ha precisato che “la responsabilità massima in cui poteva incorrere [la banca] per l’ipotizzata sanzione in violazione dell’art. 48 T.U. sulle successioni” era quantificabile “in meno di € 7.511,15” [determinato dalla ricorrente applicando “l’aliquota massima dell’8% sul deposito ritenuto indisponibile di € 93.889,42”]. L’intermediario pertanto avrebbe potuto considerare indisponibile solo tale somma senza bloccare illegittimamente l’intera operatività del conto. La parte ha quindi evidenziato che “attesa l’assenza di contestazioni di terzi ed eredi, la banca non poteva in alcun modo non consentire il pagamento del rilevante importo di € 200.000, su un conto capiente, non contestato, utilizzato quale cointestatario e non in conflitto con la normativa sulle successioni e regolamento contrattuale”. Ha infine ribadito che “la mancata disponibilità derivante dall’assegno non pagato” aveva determinato l’inadempimento al contratto preliminare di compravendita “dichiarato... al fine di evitare protesti”.

In relazione a tanto, la ricorrente ha chiesto all’Arbitro:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- “l'accertamento del diritto di disporre della somma contestata di € 93.889,42”, pari alla metà del saldo del conto alla data del decesso del de cuius “ritenuta indisponibile [dall'intermediario] per successione”;
- “l'accertamento e la condanna [dell'intermediario] al risarcimento quantificato in € 100.000, ovvero quel diverso importo che risulterà nel corso del procedimento ed entro i limiti di competenza del Collegio, con riserva di chiedere l'ulteriore dovuto risarcimento nelle competenti sedi giudiziarie”;
- “accertata l'irregolarità del blocco del conto corrente ..., disporre la revoca di eventuali segnalazioni pregiudizievoli derivanti dal mancato pagamento dell'assegno ... di € 200.000 ed emesso il 13.5.2010”.

La convenuta ha sostenuto innanzi tutto che il saldo del conto era “innegabilmente riconducibile ad entrambi i cointestatari”. Ha quindi aggiunto che, avendo appreso per le vie informali del decesso di quest'ultimo e dell'intenzione del coniuge superstite di emettere un assegno di € 200.000, aveva subito precisato alla controparte, confermandolo poi con nota del 14.5.2010, che “la banca avrebbe messo a disposizione unicamente il 50% del conto, ciò anche in considerazione della presenza di altri due eredi aventi diritto a succedere ..., come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio” rilasciata dalla cliente.

In relazione a tale condotta, la resistente ha precisato che “la conoscenza del decesso di un proprio cliente pone la banca, quale terzo depositario, ad assumere ex lege il ruolo di custode delle attività in capo al de cuius con il successivo onere di accertare documentalmente in via probatoria la legittimazione attiva ad agire degli eredi aventi diritto”. Ciò in quanto la banca non è in grado di avere cognizione del relictum successorio nella sua totalità e non può pertanto stabilire le quote-parti dello stesso.

Con riferimento alla previsione contrattuale, in base alla quale le operazioni sul conto possono essere compiute da ciascun intestatario anche separatamente, ha sottolineato che “nulla viene normato ... in materia di successio mortis causa in quanto regolamentazione normativa generale alla quale ogni negozio giuridico regolare soggiace ipso iure, senza che possa intervenire alcun accordo in deroga, pena una previsione negoziale contra legem”. Ha quindi evidenziato che l'assenso alle disposizioni impartite dalla cliente, “con la possibilità per quest'ultima di decidere in via completamente autonoma dell'operatività e dell'eventuale estinzione del rapporto di conto corrente, [avrebbe] cassato in maniera radicale l'ufficio di custodia rivestito dalla banca”. Sul punto, ha inoltre ribadito che “il terzo depositario”, sempre estraneo alle ragioni di credito sottostanti i rapporti posti in essere con la clientela, “sulla base di un principio presuntivo è tenuto, nelle more della successione, a rilasciare al cointestatario superstite la quota parte allo stesso spettante iure proprio, a prescindere da ogni pratica successoria”. E tale è stata la condotta della banca, che ha messo a disposizione della ricorrente la metà delle somme giacenti sul conto.

In merito all'aspetto fiscale della vicenda, la resistente ha osservato che “la reintroduzione nella fiscalizzazione degli oneri successori ha restituito efficacia giuridica, nel nostro ordinamento, al D. Lgs. 346/90”, per effetto del quale grava sulla banca “la verifica che quanto caduto in successione venga ufficialmente dichiarato all'Erario, pena il risponderne nei confronti dello stesso”. Ha quindi concluso chiedendo all'Arbitro di respingere il ricorso.



DIRITTO

Occorre preliminarmente contrarre l'area delle domande sopra le quali è consentita una pronuncia di merito, il che deve avvenire per riduzione di quelle formalmente proposte dalla ricorrente: riduzione che è indotta dal rilievo di inammissibilità della domanda di "disporre la revoca di eventuali segnalazioni pregiudizievoli derivati dal mancato pagamento dell'assegno", segnalazioni -invero- neppure allegare (col corollario di un palese difetto di interesse attuale e concreto a ogni statuizione in proposito); nonché dal rilievo di inammissibilità di una domanda di "condanna" al *quantum debeatur* in funzione dichiaratamente complementare e non già alternativa -e in relazione esattamente alle medesime *causae petendi*- al ricorso presso le "competenti sedi giudiziarie" (col corollario di un' improponibile riserva d'azione, che neppure investe altre e determinabili voci di danno, ma proprio le stesse per le quali viene intanto adito l'ABF, quindi escludendone in via di principio -per i modi in cui viene proposta la domanda- la funzione alternativa al giudizio avanti l'A.G.).

Ne residua senz'altro l'accessibilità al merito per la domanda di accertamento e, quanto alla domanda di "condanna", la sua necessaria limitazione all'*an debeatur*, onde in altra sede rimane azionabile -come peraltro largamente praticato in giurisprudenza- l'intatta pretesa alla liquidazione del credito.

Tanto premesso, è conforme all'indirizzo costante degli interpreti, e altresì dell'ABF, oltre che confermato dalle previsioni negoziali applicabili alla fattispecie, che il rapporto tra l'intermediario e il gruppo dei cointestatari è unitario, derivante cioè da un unico contratto che richiede il consenso di tutti i contitolari per essere modificato. Conseguenze - come riportato anche nelle "condizioni generali di contratto" definite dall'ABI - che la clausola di firma disgiunta non può essere modificata unilateralmente dal singolo cointestatario; e che dei saldi sono creditori e debitori solidali i singoli cointestatari facultati ad agire singolarmente; e, ancora, che le vicende che colpiscono il singolo cointestatario non comportano, di norma, lo scioglimento del rapporto.

Dunque, anche nel caso di specie, l'evento morte non ha determinato lo scioglimento del vincolo contrattuale; e, in merito al compimento di operazioni disgiunte a seguito del decesso di uno dei cointestatari, il regolamento contrattuale - riprendendo le indicazioni contenute nelle richiamate "condizioni generali" - prevede espressamente che ciascuno dei contitolari conservi il diritto di utilizzare autonomamente le disponibilità depositate.

Afferma Cass. 29/10/2002, n. 15231: "nessun effetto sulla natura della obbligazione e sulla disciplina che ne è derivata, sia, quanto al lato attivo, in termini di abilitazione alla riscossione integrale, sia, quanto al passivo, in termini di totale liberazione, è stata in grado di produrre la morte di uno dei cointestatari, nei riguardi dei suoi aventi causa e ancor meno nei confronti dell'istituto di credito, che, essendo stato obbligato per l'intero, verso chiunque dei contitolari, prima di quell'evento, nessuna ragione ha in seguito maturato per supporre che la sua obbligazione si sia modificata".

E così, quanto all'opinamento di questo Arbitro, il Collegio di Milano, decisione n. 16 del 2.2.2010: "Nel caso di cointestazione del conto corrente a firma disgiunta l'evento morte di uno dei contitolari non porta allo scioglimento del rapporto ed il cointestatario superstite, così come gli eredi del cointestatario defunto, potranno utilizzare separatamente il conto. In tale ipotesi, infatti, ricorre un fenomeno di successione nel contratto tale per cui, se è prevista la facoltà di firme disgiunte, il cointestatario superstite può continuare ad utilizzare il conto, così come gli eredi del cointestatario



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

deceduto acquistano il medesimo diritto (che, tuttavia, va esercitato congiuntamente). Salvo patto contrario, dunque, si deve riconoscere una piena continuità, pure successivamente alla morte di uno dei cointestatori, dell'efficacia del patto di firma disgiunta e quindi della potestà di compiere operazioni disgiuntamente anche oltre le rispettive quote”.

E il Collegio di Roma, decisione n. 708 del 9.7.2010: “La banca sostiene che essendosi aperta la successione per effetto del decesso del coniuge cointestatario, il correntista superstite non può più invocare il suo diritto di prelevamento con firma disgiunta, ma deve attenersi alle disposizioni contrattuali che richiedono, in tal caso, una serie di adempimenti determinati dall'apertura della successione. Le deduzioni della banca sul punto sono infondate. [...]. Appare tuttavia assorbente la considerazione del principio, che può ritenersi incontroverso, secondo cui in caso di deposito bancario intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni attive e passive anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari”.

E il Collegio di Napoli, decisione n. 425 del 21.5.2010: “Insomma, nell'ipotesi di una cointestazione (a firme disgiunte) di un conto corrente, l'evento morte di uno dei contitolari non determina lo scioglimento del rapporto. Il conto corrente potrà essere utilizzato separatamente sia dall'originario cointestatario superstite, sia collettivamente dagli eredi dello scomparso. La banca dovrà pretendere il concorso di tutti i cointestatori soltanto qualora sia stata notificata una formale opposizione”.

Per conseguenza, la banca, mancandone assolutamente i presupposti e peraltro con l'impiego di formule vacue nelle comunicazioni tenute con la cliente, ha indebitamente disconosciuto il diritto di quest'ultima e l'inadempimento contrattuale appare astrattamente causativo di danno risarcibile, ferma la non incompatibilità logica del presente *decisum* coll'esito dell'ulteriore giudizio che, destinato unicamente alla liquidazione, possa infine non assicurare alla cliente il mandato reintegro patrimoniale.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto della ricorrente di disporre del conto corrente bancario anche successivamente alla data del decesso del cointestatario, nonché del relativo saldo; accerta il corrispondente inadempimento della banca e, per l'effetto, dichiara l'obbligo della stessa di risarcire il danno da liquidare in separato giudizio.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI